

N. 2583

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Umbria

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2022

Elenco delle imprese denuncianti episodi estorsivi o tentativi di condizionamento dell'attività imprenditoriale. Modifiche al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	8
Disegno di legge	»	9

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge al Parlamento, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, prevede l'istituzione di un Elenco presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo per l'attribuzione di premialità a favore delle imprese che trovano il coraggio di opporsi alla criminalità organizzata e di denunciare i tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività imprenditoriale.

Le evidenze giudiziarie impongono interventi mirati sul piano normativo, con modifiche e integrazioni puntuali alla disciplina dei contratti « sotto soglia » di cui all'articolo 36 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che si rendono necessarie per rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto delle mafie e per valorizzare, al contempo, il comportamento proattivo dei soggetti imprenditoriali che reagiscono a pressioni e intimidazioni del sistema criminale e che intraprendono un percorso di fattiva collaborazione con le istituzioni e le autorità competenti, opponendosi ai tentativi di penetrazione delle organizzazioni criminali nell'economia legale.

L'osservazione della realtà criminale di questi anni e l'elaborazione giurisprudenziale hanno evidenziato che « l'imprenditore mafioso » costituisce un elemento prezioso per le organizzazioni criminali che assumono sempre più una dimensione imprenditoriale per attuare una gestione manageriale di tutte quelle attività apparentemente lecite che consentono al sodalizio di incamerare utili, di acquisire consenso all'interno dei territori controllati mediante la creazione di posti di lavoro, di creare collegamenti con esponenti della pubblica amministrazione e

del mondo politico, essenziali per l'espletamento delle sue molteplici attività. Le attività di indagine svolte dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) evidenziano la diffusione delle pratiche estorsive nell'intero territorio nazionale, confermando come l'estorsione rappresenti ancora oggi la principale fonte di autofinanziamento delle organizzazioni criminali, che utilizzano questa attività anche per acquisire capitali da reinvestire in altre attività illecite o nell'economia legale.

La stessa Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo segnala che mentre in passato la prassi più diffusa per le organizzazioni criminali era quella di richiedere somme di denaro consistenti e sproporzionate rispetto al volume di affari dell'operatore economico, oggi si è tornati a riscuotere, con maggiore frequenza, somme di più lieve entità che consentono alle organizzazioni criminali di agire meno disturbate nella prestazione dei propri servizi di protezione e di ottenere più facilmente l'assuefazione delle imprese, soprattutto di quelle che, per timore di ritorsioni non hanno il coraggio di denunciare e di opporsi al condizionamento criminale, e si trovano ad essere isolate e pertanto maggiormente esposte al rischio di fallimento e di fuoriuscita dal mercato.

È proprio in questo settore dell'economia estremamente vulnerabile, in cui la penetrazione mafiosa sta assumendo proporzioni allarmanti, che gli operatori economici hanno assoluta necessità di strumenti che incentivino lo sviluppo di un'attività d'impresa « sana » e che consentano loro di rimanere competitivi sul mercato anche dopo la denuncia, in una cornice che si integra pienamente al rispetto della legalità e dei valori

sui quali deve fondarsi un'economia libera e responsabile.

La finalità della proposta è quella di innescare un circolo « virtuoso » non solo sotto il profilo della prevenzione delle infiltrazioni criminali e del contrasto alla criminalità economica, mettendo gli operatori economici nelle condizioni di favorire l'emersione di fatti di rilevanza penale di particolare gravità, ma altresì sotto il profilo della tutela della libertà d'impresa, attraverso un sistema di premialità che incentivi le imprese a denunciare la presenza di infiltrazioni criminali, con la consapevolezza di poter ricorrere ad una serie di strumenti che le sostengano e le rendano meno esposte alle conseguenze derivanti dalla denuncia e ai rischi di fallimento e fuoriuscita dal mercato.

Per le sue caratteristiche, la disciplina dell'affidamento di contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria presenta degli elementi di semplificazione che rendono le relative procedure uno dei più fertili terreni di coltura delle pratiche corruttive e clientelari e, allo stesso tempo, uno dei settori dai quali scaturiscono maggiori opportunità di infiltrazione e di *busi*ness per le organizzazioni criminali anche di stampo mafioso.

Il presente disegno di legge apporta delle modifiche e integrazioni alla disciplina dei contratti « sotto soglia » di cui all'articolo 36 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Nello specifico si propone di inserire, dopo l'articolo 36, l'articolo 36-bis rubricato « Elenco delle imprese denuncianti episodi estorsivi o tentativi di condizionamento dell'attività imprenditoriale » (articolo 1, comma 1, lettera b), del progetto di legge) e di inserire, di conseguenza, un rinvio al nuovo articolo 36bis fra i principi richiamati dall'articolo 36, comma 1, del citato codice che devono essere rispettati nel « metodo mafioso » ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, ossia commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Al fine di anticipare la soglia di tutela della vittima, le richiamate ipotesi di reato assumono rilevanza non necessariamente nel momento consumativo, ma possono rilevare anche nella forma del tentativo.

La tutela dell'impresa denunciante è inoltre estesa ai fatti di reato « commessi o tentati » non solo in danno dell'imprenditore, ma altresì nei confronti di persone vicine allo stesso per legami familiari o rapporti di collaborazione, quali appunto i suoi familiari o collaboratori, poiché tali fatti generano nel destinatario dell'intimidazione mafiosa l'incapacità di reagire per il timore di conseguenze negative per la vita e per l'incolumità fisica propria e delle persone care.

Il comma 3 dell'articolo 36-bis, nel descrivere la procedura per l'iscrizione nell'Elenco, prevede una serie di adempimenti in capo al prefetto per la verifica dell'assenza di elementi ostativi all'iscrizione dell'impresa. L'accertamento prefettizio si pone a garanzia della non strumentalità della denuncia ed è finalizzato ad evitare l'attribuzione indiscriminata di premialità in favore di soggetti economici che, avendo subito condizionamenti e pressioni criminali, si sono trovati coinvolti in modo significativo con le organizzazioni criminali o ne hanno in qualche modo favorito l'attività illecita.

In particolare, una volta ricevuta la richiesta di iscrizione, corredata dalla denuncia dei fatti di reato richiamati, la prefettura avvia una propria istruttoria che si basa sulla verifica dell'eventuale sussistenza nei confronti dell'impresa denunciante che richiede l'iscrizione, delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cosiddetto

« codice antimafia »), ossia degli elementi che la prefettura deve accertare ai fini del rilascio di una comunicazione antimafia (interdittiva o liberatoria), conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del codice antimafia. Il vigente codice antimafia, all'articolo comma 2, lettera e), prevede che la documentazione antimafia sia richiesta per i contratti di importo superiore a 150.000 euro. Il presente disegno di legge introduce la verifica dei requisiti per il rilascio della comunicazione antimafia liberatoria, ai soli fini dell'iscrizione nell'Elenco delle imprese denuncianti, anche per i contratti di importo inferiore a 150.000 euro, introducendo un controllo antimafia nell'ambito del mercato dei contratti « sotto soglia », per i quali il rilascio della documentazione antimafia non è richiesta. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria prefettizia non evidenzi elementi ostativi all'iscrizione, il prefetto è tenuto ad acquisire le valutazioni della direzione distrettuale antimafia (DDA) che sta conducendo le indagini, circa la fondatezza della denuncia. Tale previsione consente di anticipare la tutela dell'impresa denunciante anche prima dell'esercizio dell'azione penale, velocizzando i tempi per l'accesso al sistema di premialità, in modo da scongiurare il pericolo di fallimento e di fuoriuscita dal mercato. Se sussistono gli elementi per il rilascio di una comunicazione antimafia liberatoria e se le valutazioni espresse dalla DDA confermano la fondatezza dei fatti di reato denunciati dalla vittima, il prefetto assume le decisioni relative all'iscrizione dell'impresa nell'Elenco.

Dall'iscrizione nell'Elenco ne consegue una serie di effetti che concorrono a definire un sistema di premialità a beneficio delle imprese denuncianti, elencati nel comma 4 dell'articolo 36-bis, alle lettere a), b) e c). La lettera a) dispone che l'iscrizione sia valutata nei procedimenti di affidamento di-

retto di cui all'articolo 36, comma 2, lettere *a*) e *b*), dalle stazioni appaltanti che ricorrono al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (criterio previsto in alternativa a quello del minor prezzo anche nei contratti sotto soglia). Sotto questo profilo, l'iscrizione si inserisce in un procedimento di valutazione delle offerte, secondo il criterio dell'economicità, che tiene conto di esigenze di tutela di interessi generali, già presente nell'ordinamento, rilevando come criterio di premialità da applicare nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in ragione del maggior grado di affidabilità dell'impresa denunciante.

A tal fine, si giustifica l'inserimento nell'articolo 36, comma 1, del richiamo al nuovo articolo 36-bis (articolo 1, comma 1, lettera a), della presente proposta), espressione di un principio a cui le stazioni appaltanti devono attenersi nell'affidamento e nell'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, al fine di valorizzare l'iscrizione dell'impresa nell'Elenco, con l'attribuzione di una specifica premialità in fase di valutazione dell'offerta.

La lettera b) del comma 4 del nuovo articolo 36-bis valorizza il patrimonio informativo raccolto nell'ambito dell'istruttoria per l'iscrizione nell'Elenco, integrando gli elementi conoscitivi che i Comitati di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura e per le vittime dei reati di tipo mafioso devono acquisire dalle prefetture e valutare per deliberare in ordine alle richieste di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici. Il comma 6-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 del 2010, ha unificato in un solo fondo istituito presso il Ministero dell'interno il

« Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura » previsto dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il « Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso » istituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Le norme attuative per l'accesso al fondo sono ad oggi contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, e la presente proposta si inserisce all'interno delle procedure vigenti per consentire alle autorità competenti di non disperdere gli elementi acquisiti dalle prefetture, evitando duplicazioni e velocizzando i tempi del procedimento per realizzare un efficace livello anticipato di tutela e sostegno delle imprese.

La lettera c) del comma 4 del nuovo articolo 36-bis prevede che l'iscrizione all'Elenco rilevi altresì ai fini della valutazione del « Rating di legalità », ovverosia come requisito di valutazione ulteriore ai fini dell'incremento del punteggio base (articolo 3 della deliberazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato-AGCM (articolo 3 della deliberazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 27165 del 15 maggio 2018), fermo restando il rispetto dei requisiti per l'attribuzione del rating (indicati dall'articolo 2 della stessa deliberazione). È vero che l'articolo 3 della citata deliberazione già prevede una disposizione analoga secondo cui l'impresa che dimostri di aver denunciato fatti di reato (tra i quali possono ritenersi ricomprese le fattispecie richiamate nella presente proposta), e per i quali sia stata esercitata l'azione penale, può conseguire un segno «+» per l'incremento del punteggio base. La previsione contenuta nella lettera c), tuttavia, non si sovrappone con quanto già previsto dall'articolo 3, comma 4, della citata deliberazione dell'AGCM, ma deve essere letta nel senso di determinare l'acquisizione di un ulteriore incremento di punteggio a seguito dell'iscrizione nell'Elenco delle imprese denuncianti, che interviene peraltro in un momento antecedente rispetto all'esercizio dell'azione penale (essendo sufficienti le valutazioni della DDA). In pratica, l'effetto concreto della disposizione risulta essere l'inserimento di un'ulteriore ipotesi rispetto a quelle previste dagli articoli 3, comma 2, e 4 e pertanto la medesima denuncia risulta positivamente valutata due volte: la prima, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della citata deliberazione, per il solo fatto di aver denunciato fatti di reato per i quali sia stata esercitata l'azione penale; la seconda per essere l'impresa iscritta nell'Elenco. La disposizione proposta intende riconoscere un particolare rilievo al comportamento dell'operatore economico denunciante fatti di infiltrazione mafiosa rispetto alla denuncia di fatti di reato di altra natura, nell'ottica di premiare maggiormente chi ha avuto il coraggio di denunciare con la consapevolezza dei rischi che tale scelta comporta.

Il comma 5 dell'articolo 36-bis assegna all'iscrizione nell'Elenco una validità di tre anni, un tempo ragionevole per consentire agli imprenditori che rischiano di chiudere la propria attività a seguito della denuncia, permanendo i requisiti, di poter beneficiare degli effetti premiali che conseguono all'iscrizione. Le modalità di tenuta e di consultazione dell'Elenco, nonché di verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e della giustizia. La norma rinvia ad un provvedimento governativo condiviso dai Ministeri competenti per la definizione dei profili attuativi relativi alle modalità con cui l'elenco delle imprese denuncianti deve essere tenuto presso le prefetture e consultato dalle stazioni appaltanti, non prevedendo, per prevalenti ragioni connesse alla protezione dei dati personali dei soggetti denuncianti e alla tutela del segreto investigativo, alcun obbligo di pubblicazione dei

dati inseriti nell'elenco. Al fine di rendere efficace il sistema di premialità ed evitare che i benefici vadano a vantaggio di soggetti che hanno perso i requisiti per mantenere l'iscrizione nell'elenco, le prefetture che hanno provveduto all'iscrizione dovranno verificare, secondo le modalità definite nel richiamato provvedimento attuativo, la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco.

RELAZIONE TECNICA

La presente proposta di modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche e integrazioni al codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016)

- 1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 36, comma 1, dopo le parole: « nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 » è inserita la seguente: « , 36-bis »;
- b) al titolo I della parte II, dopo l'articolo 36 è aggiunto il seguente:
- « Art. 36-bis. (Elenco delle imprese denuncianti episodi estorsivi o tentativi di condizionamento dell'attività imprenditoriale) 1. Al fine di favorire l'emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese è istituito presso ciascuna prefettura ufficio territoriale del Governo un elenco denominato "Elenco delle imprese denuncianti episodi estorsivi o tentativi di condizionamento dell'attività imprenditoriale".
- 2. Gli operatori economici che denunciano i fatti di reato previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice penale, commessi o tentati in danno proprio, dei propri familiari o dei propri collaboratori, possono chiedere al prefetto della provincia in cui hanno sede l'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 1.
- 3. Il prefetto che riceve la richiesta di iscrizione, corredata di copia della denuncia dei fatti di cui al comma 2, procede all'istruttoria tesa a verificare che nei confronti dell'impresa non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui

all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o attraverso gli accertamenti a ciò necessari. Ove non sussistano elementi ostativi, il prefetto acquisisce le valutazioni della direzione distrettuale antimafia competente allo svolgimento delle indagini circa la fondatezza della denuncia. All'esito dell'istruttoria, il prefetto assume le decisioni relative all'iscrizione dell'impresa nell'Elenco previsto dal comma 1.

- 4. L'iscrizione nell'Elenco previsto dal comma 1:
- a) costituisce, per la stazione appaltante che procede agli affidamenti previsti dall'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), criterio di premialità da applicare nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in ragione del maggior grado di affidabilità dell'impresa denunciante;
- b) è valutata come elemento istruttorio per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, istituito dall'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
- c) rileva ai fini della valutazione del rating di legalità, in presenza dei requisiti per l'attribuzione stabiliti dal regolamento adottato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
- 5. L'iscrizione nell'Elenco previsto dal comma 1 ha validità di tre anni. Le modalità

di tenuta e di consultazione dell'Elenco nonché di verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e della giustizia ».

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

- 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.